Provincia di Foggia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE

OGGETTO: PARERE DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE PER UN IMPIANTO EOLICO UBICATO NEL COMUNE DI LUCERA (FG) - LOCALITÀ SAN PIETRO IN BAGNO - SOCIETÀ PROPONENTE MIDI ENERGIA SRL

Settore	**AMBIENTE**
Dirigente	**ARCH. STEFANO BISCOTTI**
La Determinazione richiede impegno di spesa:	**NO**
La Determinazione contiene dati sensibili:	**NO**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con la L.R. 12 aprile 2001 n. 11 "Norme sulla valutazione di Impatto Ambientale" la Regione Puglia disciplina le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) in attuazione della direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11/CE;
- La Regione Puglia con L.R. n. 17 del 14/06/2007 ha reso operative, dal 01/07/2007, le deleghe già disposte con L.R. del 30/11/2000, n. 17, in ottemperanza a quanto previsto dal D.L.vo 112/98, tra cui la delega relativa all'espletamento delle procedure di "Valutazione di Impatto Ambientale" (V.I.A.) e di "Valutazione di Incidenza";
- Ai sensi e per effetto della medesima Legge questo Ente, con Delibera di giunta n. 637 del 10/10/2007 ha istituito il Comitato per la V.I.A;
- Con deliberazione di Giunta n. 72 del 07/03/2011, è stato rinnovato il suddetto Comitato Tecnico per la V.I.A. ;
- Ancora, con decreto presidenziale n. 7 del 20 febbraio 2015 il Comitato per la V.I.A. è stato nuovamente rinnovato;
- La società Midi Energia s.r.l. ha inoltrato, in data 12.04.2013, ai sensi delle disposizioni della L.R. 11/2001, domanda per l'espletamento della procedura di Valutazione di Impatto

Prot. 2016/0066927 del 18/10/2016
PROVINCIA DI FOGGIA
AMBIENTE

Ambientale per un impianto eolico da realizzarsi nel comune di Lucera località San Pietro in Bagno;

- Il Comitato per la V.I.A, esaminata la documentazione, nella seduta del 12.11.2015, ha concluso la valutazione del progetto in parola e ha predisposto la analisi ed il proprio parere che di seguito si riporta:

" Il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 16 aerogeneratori tripala di grande taglia, della potenza unitaria di 3 MW per complessivi di 48 MW, in località " San Pietro in Bagno " in agro di Lucera (FG) e la realizzazione di un cavidotto interrato su strade esistenti che trasferiranno l'energia prodotta alla cabina primaria di trasformazione (Sottostazione Elettrica, di seguito SSE). All'interno della SSE, tramite un trasformatore/elevatore, la tensione sarà elevata da 30kV a 150kV per essere immessa sulla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) con collegamento allo stallo assegnato nella Nuova Stazione Elettrica 380/150kV di Lucera, in località Palmori.

INQUADRAMENTO

Il sito dell'impianto in questione ricade nel foglio della cartografia dell'Istituto Geografico Militare (IGM) n. 408, è collocato a Est del centro abitato di Lucera, si sviluppa ad un'altitudine di mt. 72 s.l.m. Al sito si accede mediante la Strada Provinciale 13 che collega la Strada Statale 16 nel tratto San Severo-Foggia alla Strada Statale 17 nel tratto Lucera-Foggia. L'area è caratterizzata da una orografia prettamente pianeggiante. La destinazione urbanistica del terreno interessato dalla sua realizzazione desunta dai vigenti strumenti di gestione territoriale del Comune di Lucera (FG) risulta essere classificata come Zona di tipo E (destinazione d'uso di tipo agricolo).

Dal punto di vista del P.P.T.R. Puglia, l'intervento si inserisce nell'ambito del Tavoliere, figura territoriale Lucera e le serre dei Monti Dauni.

VALUTAZIONE AMBIENTALE

R.R. 24/2010

Ai sensi del R. R. 24/2010 l'aerogeneratore n.1 ricade all'interno del Cono Visuale "Castello di Lucera", nella fascia tra 6 e 10 Km, definito di primaria importanza per la conservazione e la formazione dell'immagine della Puglia, anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica.

Prot. 2016/0066927 del 18/10/2016
PROVINCIA DI FOGGIA
AMBIENTE

COMPONENTE FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI

Per quanto riguarda le torri n. 13, 15 e 10, previste in prossimità del T. Vulgano, le stesse rischiano di lasciare un insufficiente spazio agibile per l'avifauna. Pertanto le localizzazioni progettuali delle torri n. 13, 15 e 10 risultano non idonee per l'incremento del rischio di collisione con avifauna sensibile.

Misure di mitigazione

- *Durante la fase di esercizio dell'impianto eolico dovrà essere effettuato il monitoraggio dell'avifauna e dei chirotteri, per almeno 36 mesi, al fine di valutare il rischio di collisione. Il monitoraggio verrà condotto sia sulle aree dell'impianto stesso, sia sulle aree limitrofe. Sulla base delle risultanze del monitoraggio, verranno adottati i dovuti accorgimenti per ridurre le probabilità di collisione. Il monitoraggio verrà condotto anche dopo l'attuazione delle misure mitigative previste al fine di verificarne l'effetto e operare, se del caso, opportuni aggiustamenti.*
- *Durante i periodi di funzionamento dell'impianto, dovrà essere eseguito il monitoraggio costante delle carcasse di specie avifaunistiche e di chirotteri ritrovate nei pressi degli aerogeneratori, in modo da verificare le eventuali collisioni e nel caso adottare ulteriori misure di mitigazione (es. installazione di tecnologia di rilevazione sviluppata per ridurre la mortalità degli uccelli e dei chirotteri, attraverso azioni di dissuasione o di arresto automatico).*
- *Le attività di monitoraggio saranno svolte secondo il Protocollo di Monitoraggio ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).*
- *i dati dei monitoraggi dovranno essere inviati, alla fine di ogni anno, alle autorità competenti, che, sulla base dei risultati, potranno definire ulteriori misure di mitigazione.*

COMPONENTE ACUSTICA

Qualora in fase di esercizio siano lamentati disturbi dovuti al rumore emesso dagli aerogeneratori, da parte di ricettori sensibili, sarà cura del gestore, su richiesta della Pubblica Amministrazione, procedere alla valutazione della problematica tramite l'esecuzione di accertamenti tecnici da condursi secondo quanto stabilito dal documento ISPRA "Linee Guida per la valutazione ed il monitoraggio dell'impatto acustico degli impianti eolici". Evidenza dei risultati di detti accertamenti dovrà essere resa all'Amministrazione Comunale territorialmente competente

Prot. 2016/0066927 del 18/10/2016
PROVINCIA DI FOGGIA
AMBIENTE

congiuntamente alle eventuali opere di bonifica che il gestore intenderà adottare in caso di superamenti e per conoscenza all'ARPA di competenza.

Tanto ciò premesso, e in virtù di tutto quanto sopra espresso e riportato, analizzato il progetto nel suo complesso, ed analizzate le pressioni ambientali e paesaggistiche alle quali è sottoposto il territorio interessato, la valutazione tecnica del Comitato V.I.A. delinea profili di criticità non trascurabili per gli aerogeneratori contrassegnati con i numeri n. 1, 10, 13, 15."

- Con nota del 30/11/2015 con prot. n 80736 questo settore ha convocato la conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art 14 L. 241/90 e s. m. e i. e dell'art. 15 L.R. 4 del 12 febbraio 2014 per il giorno 18/012/2015 della quale si riporta il verbale :

" *Apre i lavori l'Arch. Biscotti alle ore 10,30. Si prende atto delle osservazioni e relativo allegato*
depositato dalla società, alla luce delle quali il RUP non ritiene superabili le criticità emerse in Comitato VIA. Ad ogni buon fine si procederà a verificare la ricezione da parte della Soprintendenza della convocazione alla conferenza di servizi in parola. Prende la parola l'ing. Mezzina che rappresenta quanto segue : così come evidenziato nel parere dell'A di B, agli atti di questa conferenza, la stazione elettrica terna e quella produttore hanno subito uno spostamento per effetto di prescrizioni sorte in altro procedimento relativo ad un impianto ricadente nel comune di S.
Severo, allo scopo si deposita un aggiornamento planimetrico riportante la nuova localizzazione delle due stazioni. Il RUP per quanto sentito si riserva di valutare anche la condizione localizzativa della stazione e relativo iter autorizzativo. La società si impegna a trasmettere a tutti gli Enti oggi convocati la tav. riportante l'aggiornamento della localizzazione delle due stazioni. La conferenza sarà riconvocata a data da destinarsi".

- Con nota del 01/02/2016 avente prot. n. 6279 è stata riconvocata la Conferenza di Servizi ai sensi e per gli effetti dell'art 14 L. 241/90 e s. m. e i. e dell'art. 15 L.R. 4 del 12 febbraio 2014, per il giorno 19/02/2016 della quale si riporta il verbale :

" Apre i lavori l'Arch. Biscotti. RUP del
procedimento. Preliminarmente si consegna copia del verbale della C. di S. tenutasi il 18/12/2015 alla Soprintendenza Belle Arti e paesaggio. Si acquisiscono le note del MIBACT Soprintendenza archeologica della Puglia Taranto e della Soprintendenza Belle Arti e paesaggio Bati datate rispettivamente 01/02/2016 e 15/12/2015. Inoltre si acquisisce nota di sintesi a firma del dott. Buzzanca. La società alla luce delle note acquisite dalla conferenza di servizi chiede di rinviare la presente al fine di formulare una memoria controdeduttiva alle note acquisite ed espresse dalla Soprintendenza. A tal fine le soprintendenze presenti consegnano copia delle note suddette alla società. Il RUP si riserva di convocare la C. di S. all'esito della trasmissione delle memorie controdeduttive della società.

Foggia, 19.2.16 – Conferenza Servizi Lucera – Pietro in Bagno . AU 38MR5X8 è presente per il Segretariato Regionale il Dr A. Buzzanca il quale deposita la delega del
Segretariato Regionale resa con nota del 18.2.2016 prot. 1919. Il Segretariato Regionale deposita e richiama condividendo integralmente il contenuto dei pareri espressi dalla SBeep-Ba reso con nota 8631 dell'11.12.15 (sotto il profilo paesaggistico) e dalla Soprintendenza Archeologica con nota prot 646 del 22.1.16 relativamente alle forti perplessità che l'intervento presenta sui beni

Prot. 2016/0066927 del 18/10/2016
PROVINCIA DI FOGGIA
AMBIENTE

archeologici dell'area. Si resta in attesa di ricevere la determina conclusiva del procedimento di VIA che dovrà essere inviata alle Soprintendenze di Settore e al Segretariato Regionale.

In via ulteriore si osserva che i pareri sono resi senza aver preso visione delle modifiche progettuali scaturite a seguito delle osservazioni formulate da un Ente coinvolto nel procedimento. Si rappresenta che il verbale della conferenza 16.12.15 non è stato trasmesso dalla Provincia alle Soprintendenza di Settore ed al Segretariato Regionale. In data odierna viene consegnato dalla Provincia il verbale della Conferenza di Servizi del 18.12.15".;

- In data 8.3.2016, il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo – Segretariato regionale per la Puglia, ha trasmesso a questo Settore nota prot. n. 2857 con la quale è stata posta in evidenza la disposizione di cui all'art.14 quater comma terzo della legge n.241 del 1990, la quale stabilisce, tra l'altro, che:

"*..3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che ha natura di atto di alta amministrazione..*";

- Da un approfondito esame della norma richiamata e dello specifico comma (sostituito dall'art. 49, comma 3, legge n. 122 del 2010, poi modificato dall'art. 5, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011, poi dall'art. 33-octies, comma 1, legge n. 221 del 2012, poi dall'art. 25, comma 1, lettera b), legge n. 164 del 2014), e viste anche le connesse "Linee guida operative" ministeriali per la rimessione al Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2013, si è preso atto che in caso di motivato dissenso in conferenza di servizi da parte di un'amministrazione preposta, tra l'altro, alla tutela paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico, la rimessione della fattispecie al Consiglio dei Ministri non si configura come una facoltà dell'Amministrazione procedente, ma piuttosto come un percorso procedurale obbligato; in tale senso sembra univocamente deporre l'espressione lessicale utilizzata dal Legislatore: "…la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione…, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri" (comma 3 Art.14 quater cit.);
- Vista la nota del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo – Segretariato regionale per la Puglia, nota prot. n. 2857 del 8/3/2016 questo settore ha rimesso il procedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota il Settore Ambiente della Provincia di Foggia ai sensi dell'art. 14 quater, comma 3, della L. n. 241/1990, ha rimesso alla deliberazione di codesto Consiglio dei Ministri la questione in oggetto con nota prot. 33884 del 16/05/2016;
- Nella nota di remissione si faceva rilevare che:

    1. Nel corso della Conferenza di servizi tenutasi in data 19/02//2016 è emerso il divario tra il parere reso dal Segretariato Regionale della Puglia e quello del Comitato VIA, l'uno negativo sull'impianto per ragioni di tutela generali e il parere del Comitato

Prot. 2016/0066927 del 18/10/2016
PROVINCIA DI FOGGIA
AMBIENTE

VIA che ha espresso parere parzialmente positivo rispetto al numero complessivo degli aerogeneratori proposti. Per quanto riguarda i lavori della conferenza di servizi, ai sensi della stessa L. n. 241 del 1990, l'autorità procedente cui spetta l'iniziativa di indire la conferenza di servizi, assume la determinazione conclusiva tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in sede di conferenza (art. 14-ter,comma 6-bis);

2. Tanto però non si verifica, come appunto è avvenuto nel caso di specie, ove in sede di conferenza sia espresso il dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. In tal caso l'eventuale superamento del dissenso deve avvenire seguendo le specifiche vie procedimentali appositamente stabilite dall'art. 14-quater (cfr. Cons. giust. amm. sic., 11 aprile 2008, n. 295; Cons. Stato, VI, 22 febbraio 2010, n. 1020; 23 febbraio 2011, n. 1132; 23 maggio 2012, n. 3039): il che è dalla legge (art. 14-quater, comma 3) previsto "in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione";
3. Per quanto attiene al tratto procedimentale regolato dall'art. 14-quater vale rammentare in via generale che il meccanismo delineato all'art. 14-quater della legge n. 241 del 1990 (recante la disciplina degli effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi) è funzionale, in una logica semplificatoria e di superamento dell'arresto procedimentale conseguente al dissenso qualificato manifestato in conferenza di servizi da un'amministrazione preposta alla tutela di un bene giuridico sensibile, al coinvolgimento ad altra, più alta e ben diversa istanza: cioè il Consiglio dei Ministri. Come la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare, "in tal modo, come evidenziato dalla dottrina, la decisione è devoluta ad un altro e superiore livello di governo e con altre modalità procedimentali. L'effetto di un tale dissenso qualificato espresso a tutela di un interesse sensibile (cioè di particolare eco generale, di incidenza non riparabile o facilmente riparabile, e per di più qui riferito a un valore costituzionale primario) è dunque di spogliare in toto la conferenza di servizi della capacità di ulteriormente procedere – o meglio, di spogliare in termini assoluti l'amministrazione procedente della sua competenza a procedere e sulla base del modulo della conferenza di servizi – e di rendere senz'altro dovuta, ove l'amministrazione procedente stessa intenda perseguire il superamento del dissenso, la sua rimessione degli atti a diversa autorità, vale a dire al menzionato livello, a differenza del precedente impegnativo di responsabilità di ordine costituzionale. In questi casi dunque la manifestazione del dissenso qualificato in conferenza di servizi provoca senz'altro la sostituzione della formula e del livello del confronto degli interessi, fa cessare il titolo dell'amministrazione procedente a trattare nella sostanza il procedimento salvo, in conformità al dissenso, rinunciare essa stessa allo sviluppo procedimentale e disporre negativamente sull'iniziativa che gli ha dato origine" (Cons. Stato, VI, n. 3039 del 2012, cit.).
4. Quel dissenso, per effetto della sua contestualizzazione nella conferenza, causa, prima di chiudere definitivamente in quella sede il procedimento, l'effetto di devolvere la "questione" al massimo livello amministrativo, con ivi - cioè nel quadro dell'attività di governo - l'eventualità di una riconsiderazione dei suoi effetti, o su intesa o su decisione autonoma del Governo, dove nel secondo caso il preliminare se procedere alla riconsiderazione è espressivo di un'insindacabile scelta governativa.

- Con nota ns prot. 46237 del 04/07/2016, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dichiarato l'insussistenza delle condizioni di procedibilità dell'istanza di remissione, a causa della mancata conclusione della Conferenza di Servizi convocata da questo settore per il procedimento di VIA

Prot. 2016/0066927 del 18/10/2016
PROVINCIA DI FOGGIA
AMBIENTE

dell'intervento proposta dalla società MIDI Energia S.r.l., e che pertanto la competenza resta in capo alla Provincia;

- Questo settore, di conseguenza, con nota n. 58934 del 13/09/2016 ha convocato la conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art 14 L. 241/90 e s. m. e i. e dell'art. 15 L.R. 4 del 12 febbraio 2014, per il giorno 26/09/2016 della quale si riporta il verbale:

"Nel corso delle Conferenza è emerso quanto segue:

Si prende atto della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 13908 del 30/6/2016 seguita alla nota di remissione della provincia n. 33884 del 16/5/2016 con la quale si evidenziano i punti seguenti:

1) *Compiere valutazione comparativa delle controdeduzioni della società proponente rispetto a quanto asserito nelle note del Mibact del 1/2/2016 e 15/12/2016;*
2) *Verificare, se i pareri Mibacsosno stati resi a seguito della presa visione delle modifiche progettuali seguite alle osservazioni degli enti coinvolti nel procedimento;*

In relazione ai punti precedenti al fine di offrire alla Conferenza utili elementi finalizzati all'eventuale superamento del dissenso formatosi nella CdS del 19/2/2016 la ditta proponente, preso atto del merito dei pareri espressi rispettivamente dal Comitato Via e dalla ex SBEAP, considerato che le criticità più evidenti sollevate da entrambe le valutazioni riguardano la contiguità delle torri rispetto al Torrente Vulgano, assume come prescrittive le indicazioni negative proposte dal Comitato VIA in relazione alle torri n.1, 10, 13 e 15 nonché quelle esplicitamente indicate come non idonee dall Soprintendeza, ovvero le torri n.9, 1, 13, 14 e 16
Onde superare le posizioni contrastanti la Ditta propone di eliminare complessivamente tutti gli aerogeneratori dislocati lungo la direttrice del corso d'acqua pubblica (Torrente Vulgano) nello specifico le torri:
n. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 oltre la torre n. 1 che presenta altri aspetti di criticità legati al contrasto con il PPTR vigente.
Tale soluzione oltre a ridurre significativamente il numero delle torri di progetto, e quindi a mitigare l'impatto visivo dell'impianto, comporta una sensibile riduzione dello sviluppo complessivo dei cavidotti di connessione interni al parco eolico.
Tale riduzione comporta altresì l'eliminazione del tratto che interessa la Masseria san pietro in Bagno. Alla luce della proposta sopra descritta rimarreeebbero confermate come realizzazbili le torri n. 2,3,4,5,6,7,e 8.
La Soprintendenza si riserva di comunicare entro 10 gg dalla data odierna le valutazioniche, alla luce del DM n. 44/2016 comprenderanno gli apsettti paesaggistici ed archeologici."

- La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, con nota ns prot. 62208 del 27/09/2016 esaminate le memorie controdeduttive prodotte dalla Società; preso atto della proposta avanzata nel corso della Conferenza di Servizi sopra riportata, e, valutata la soluzione proposta in rapporto alle componenti paesaggistiche dell'area, nonché la conseguente sensibile riduzione dello sviluppo dei cavidotti interni al parco eolico, ha ritenuto accettabile la soluzione indicata dalla società MIDI Energia srl che prevede la realizzazione delle sole torri nn. 2-3-4-5-6-7-8 esprimendo parere favorevole alla rimodulazione in riduzione proposta;

Prot. 2016/0066927 del 18/10/2016
PROVINCIA DI FOGGIA
AMBIENTE

Tutto ciò premesso:

Visto il parere, sopra riportato, espresso dal Comitato per la VIA
Visti gli atti delle Conferenze di Servizi – riportati integralmente nelle premesse;
Visto il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, giusta nota allegata al presente provvedimento che ne diventa parte integrante;

Ritenuto che non sussistano motivazioni ostative al rilascio del parere in merito alla procedura di VIA di che trattasi;

Ritenuto poter esprimere parere favorevole alla procedura VIA di un impianto eolico da realizzarsi nel comune di Lucera , località San Pietro in Bagno presentato dalla Società MIDI Energia SRL per la realizzazione delle sole torri nn 2-3-4-5-6-7-8 ;

Visto il Decreto Presidenziale n. 11 del 10/05/2016, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato individuato quale responsabile del Settore Ambiente il Dirigente Arch. Stefano Biscotti.

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000 che autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno 2016;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati i responsabili dei settori provinciali, con attribuzione agli stessi del potere di assumere atti di gestione ed i successivi decreti di conferimento degli incarichi;

Vista la deliberazione del Presidente n. 217 del 17/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2015 ed il Piano degli Obiettivi (P.D.O.);

Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Prot. 2016/0066927 del 18/10/2016
PROVINCIA DI FOGGIA
AMBIENTE

DETERMINA

- Di esprimere parere favorevole in merito alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di un impianto eolico da realizzarsi nel comune di Lucera , località San Pietro in Bagno presentato dalla Società MIDI Energia SRL per la realizzazione delle sole torri nn 2-3-4-5-6-7-8;

- Di prescrivere, in corrispondenza di tutte le criticità evidenziate dall'allora Soprintendenza Archeologica della Puglia, un'attività di "scotico preventivo" alla presenza di un archeologo qualificato per tutte le aree di interferenza e fino al raggiungimento delle quote di posa dei cavi;

- di provvedere alle notifiche di rito previste per legge;

- di provvedere, ai sensi del comma 11 dell'art. 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11, alla pubblicazione dell'estratto del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- di dare atto altresì che il presente atto non comporta impegno di spesa né riduzione di entrate

Prot. 2016/0066927 del 18/10/2016
PROVINCIA DI FOGGIA
AMBIENTE

IL DIRIGENTE

Arch. Stefano Biscotti

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 comma 2 del D.Lgs. n.82 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale".
Copia stampabile ai sensi dell'art.23ter comma 5 dello stesso codice contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro digitale conforme alle regole tecniche emanate da DigitPA.

Prot. 2016/0066927 del 18/10/2016
PROVINCIA DI FOGGIA
AMBIENTE